

RAPPORTO
della Commissione speciale delle forze idriche
sul messaggio 22 novembre 1966 concernente il riscatto dell'impianto
del Piottino

(del 5 gennaio 1967)

1. Il decreto legislativo del 31 maggio 1928, riguardante le concessioni di utilizzare le acque del Ticino e dei suoi affluenti di destra da Rodi a Lavorgo (concessione del Piottino) prevede all'art. 10 il diritto di riscattare l'impianto alla scadenza del 40.mo anno di esercizio.

L'impianto del Piottino (concessionato originariamente alla Società per l'industria dell'alluminio di Neuhausen ed alle Officine elettriche ticinesi, ed in seguito regolarmente trasferito alla Società Aar e Ticino S.A. di elettricità in Olten - Bodio) è entrato in esercizio il 1. maggio 1932: i primi quarant'anni di esercizio termineranno quindi il 30 aprile 1972. L'art. 10 del citato decreto prevede tuttavia che il Cantone, per esercitare il diritto di riscatto, deve darne preavviso 5 anni prima, per cui la relativa notifica (che corrisponde alla manifestazione della volontà del Cantone di riscattare l'impianto) deve essere fatta alla concessionaria al più tardi entro il 30 aprile 1967.

2. Fin dal momento in cui il Cantone, istituendo l'Azienda Elettrica Ticinese (legge del 25 giugno 1958), iniziò in proprio l'utilizzazione delle acque per la produzione di energia elettrica, fu manifestata l'intenzione che anche il salto del Piottino, appena possibile, fosse inserito nel sistema di produzione statale. La sua produzione nell'anno medio è di 300 Mio di kwh, di cui il 40 % invernale: senza particolari studi anche al profano appariva ed appare come si tratti di forze idriche particolarmente pregiate, la cui regolarità è favorita dagli impianti di accumulazione a monte e che devono essere utilizzate in armonia al sottostante impianto della Biaschina, già sfruttato in proprio dall'Azienda Elettrica Ticinese.

A differenza di quanto accadde al momento delle decisioni sull'impianto della Biaschina, nessuno oggi pretende che all'ente statale si presenteranno difficoltà per il collocamento dell'energia, anche solo considerando l'utenza ticinese: al contrario, quanto indica l'ultimo rendiconto dell'AET (anno 1965) circa il deficit energetico che si presenterà nei prossimi anni, fornisce un valido argomento in più a favore della tesi di affidare l'impianto del Piottino all'Azienda cantonale, affinché l'energia prodotta sia messa totalmente a disposizione dell'economia ticinese.

3. Ma specialmente dal profilo del costo d'energia, l'operazione « riscatto » si presenta vantaggiosa per l'AET e quindi, di riflesso, per l'utenza: si conosce infatti il rincaro subito dall'energia degli impianti cui ha partecipato recentemente l'AET (Nuova Verzasca e Stalvedro), per cui il prezzo medio dell'energia dell'AET (che prima utilizzava unicamente l'impianto favorevolissimo della Biaschina) è ovviamente aumentato. Ora, secondo i calcoli risultanti dal messaggio del Consiglio di Stato, il costo medio dell'energia dell'impianto del Piottino, « dovrebbe oscillare fra i cts. 1,1 e 1,3 al kwh »: con l'immissione

nella produzione dell'AET di 300 Mio di kwh a questo prezzo, è quindi evidente che il costo medio dell'intera energia a disposizione (complessivamente di 830 Mio di kwh, Stalvedro compreso, escluse le quote Maggia e Blenio) registrerà un notevole miglioramento.

Appare così pacifico l'interesse del Cantone di utilizzare in proprio queste acque: il costo del riscatto dell'impianto (costo che nel messaggio è calcolato in circa 20 milioni di franchi), anche se dovesse subire variazioni, non è tale da influire in modo determinante sul prezzo unitario dell'energia. Inoltre, disponendo già dell'Azienda statale, il Cantone avrà una riduzione di costi di esercizio per l'intero complesso dell'AET, i costi essendo ripartiti su una maggiore produzione.

Da rilevare infine come l'esercizio cantonale non presenti oggi quelle incognite che tratteranno parecchi, neppure dieci anni fa, dal postulare la utilizzazione tramite un ente cantonale delle acque della Biaschina e del Tremorgio.

4. Circa la forma del decreto proposto, è da notare che il Gran Consiglio, quale Autorità chiamata a decidere dell'utilizzazione delle acque, deve formalmente pronunciarsi per il riscatto dell'impianto del Piottino, manifestando la volontà di non rinnovare l'attuale concessione: la decisione del Gran Consiglio toglie ogni possibilità di contestazione (che invece sorse a proposito delle acque della Biaschina). Da tale decisione discende l'obbligo di pagare l'importo del riscatto, che sarà calcolato secondo le disposizioni prescritte nell'atto di concessione: di qui la necessità di munire il decreto della clausola referendaria, in considerazione delle conseguenze finanziarie che derivano dalla decisione del Gran Consiglio (Costituzione cantonale, art. 57 TC).

In pari modo si era proceduto con il D.L. del 19 febbraio 1958 con cui si respingeva la domanda di concessione presentata dall'ATEL per un nuovo impianto della Biaschina.

Per quanto le acque saranno disponibili del Cantone solo con il 1. maggio 1972, il Gran Consiglio può fin d'ora (e non c'è motivo per non farlo) decidere che esse saranno affidate per lo sfruttamento all'AET: viene quindi demando all'Azienda statale il compito di assumere l'impianto e di pagarne il prezzo e concessa l'autorizzazione di contrarre il necessario mutuo.

Per queste disposizioni, che manifestamente esulano dagli « impegni eccedenti l'ordinaria amministrazione » l'approvazione del Gran Consiglio è necessaria per legge (art. 5 legge istitutiva l'AET, 25 giugno 1958).

Con il decreto vengono inoltre determinati gli importi che l'AET dovrà versare allo Stato per l'utilizzazione delle acque del Piottino: essi corrispondono alle tasse di concessione e di esercizio che sarebbero state a carico di una azienda privata utilizzante le stesse forze idriche. In ciò non si fa che ricalcare le modalità inserite nel decreto legislativo 23 dicembre 1958 sull'utilizzazione da parte dello Stato delle acque del fiume Ticino alla Biaschina e di quelle del lago Tremorgio a Rodi.

5. Un altro punto, che non trova menzione nel messaggio e che nel 1958 aveva formato oggetto di ampie discussioni, è stato chiarito dalla Commissione; cioè quello delle conseguenze fiscali per i Comuni della valle, dello sfruttamento da parte dell'AET delle acque ora utilizzate da una società privata.

La legge istitutiva l'AET, all'art. 4, ha fissato una soluzione che torna automaticamente applicabile anche al caso presente: l'azienda statale è tenuta a pagare annualmente Fr. 3,— per cavallo vapore lordo « a titolo di compenso

per la perdita delle imposte comunali su impianti assunti o costruiti dall'azienda », importo da ripartire secondo le modalità ivi stabilite.

Le conseguenze per i singoli Comuni sono deducibili dall'allegato al presente rapporto.

La Commissione pertanto invita il Gran Consiglio a votare il decreto legislativo proposto dal Consiglio di Stato.

*Per la Commissione speciale
delle forze idriche :*

A. Lepori, relatore

Bottani — Clemente — Coppi —

Delponte — Giovannini — Guscelli

— Monetti — Pelli — Verda — Wyler

Allegato

RAPPORTO

**dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni
sulle conseguenze fiscali del riscatto dell'impianto del Piottino
(tassazione cantonale e comunale della Aar & Ticino S.A., Olten)
come a messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
del 22 novembre 1966**

Siamo stati incaricati di stendere un rapporto sulle conseguenze fiscali cantonali e comunali del riscatto dell'impianto del Piottino che dovrebbe avvenire il 30 aprile 1972.

1. L'Aar & Ticino S.A. (ATEL) è soggetto fiscale nel Cantone Ticino in quanto, pur avendo la sede sociale fuori Cantone (Olten), possiede beni immobiliari e frazioni d'impresa, ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale nel nostro Cantone.

Si procede quindi alla tassazione cantonale sulla base di un riparto intercantonale allestito secondo le norme in materia di doppia imposizione intercantonale del Tribunale federale.

2. Affinchè quanto esporremo in seguito riesca maggiormente comprensibile, riteniamo opportuno di descrivere i criteri che informano il modo di ripartizione intercantonale dell'imposta dovuta da un'azienda idroelettrica.

- a) Calcolo della sostanza imponibile nel Canton Ticino :

L'attivo di bilancio va attribuito ai diversi Cantoni interessati come segue :

1. Impianti ed Edifici e terreni : secondo la loro localizzazione ;
2. Sostanza mobiliare : secondo la ripartizione della sostanza fissa ;
3. Partecipazioni : sono attribuite al Canton sede, nel nostro caso Soletta.

- b) Calcolo del reddito imponibile nel Canton Ticino :

Il reddito imponibile totale viene ripartito fra i Cantoni in base :

1. Salari capitalizzati al 10 % ;
2. Affitti capitalizzati al 6 % ;
3. Attivi totali localizzati (totale a).

3. L'influenza fiscale del riscatto Piottino si manifesterà, nella tassazione dell'ATEL valevole per l'imposta cantonale 1973, basata sul bilancio e Perdite e Profitti relativi all'esercizio che chiude al 31 marzo 1972.

Questo significa che una esatta valutazione non è possibile, in quanto dobbiamo valutare il complesso della situazione economico-finanziaria della S.A., valutando nel contempo gli investimenti che a quel momento saranno stati fatti nei singoli Cantoni nell'intento di trovare la percentuale di sostanza e reddito imponibile nel nostro Cantone.

Il calcolo della perdita d'imposta eseguito sulla base della tassazione imposta cantonale 1966, può dare un risultato unicamente indicativo e riferentesi ad un contesto molto diverso da quello che si avrà nel 1972.

D'altro canto uno studio parallelo di quella che sarà la effettiva perdita d'imposta, ossia la differenza fra la tassazione dell'ATEL e del soggetto fiscale che le subentrerà nell'obbligo fiscale, non è a nostro avviso possibile, perchè è impossibile prevedere quale sarà l'imposta dovuta nel 1972 dall'AET.

4. Va inoltre rilevato che il riscatto del Piottino porterà con sé la scomparsa, per inutilizzazione, di una parte delle linee di trasporto dell'energia: scomparsa in quanto non sappiamo quale sarà la destinazione di questa parte di impianti. E' certo che difficilmente essa si tradurrà in un investimento equivalente, a Bilancio, nel nostro Cantone.

Ne segue che occorre omettere il calcolo dell'incidenza che il riscatto del Piottino avrà nei confronti dell'imposta dovuta ai singoli Comuni interessati al riparto. Possiamo quindi affermare che le conseguenze del riscatto, per quel che riguarda il calcolo della sostanza imponibile, saranno di duplice natura: dirette ed indirette.

5. Per quel che concerne il reddito, la sicura diminuzione dei salari, e dei fattori di capitale attribuiti al nostro Cantone, farà sì che la percentuale attribuita si riduca sensibilmente per via diretta ed indiretta in quanto lo spostamento del centro di attività del Ticino ad altri Cantoni determina un'ulteriore diminuzione della quota spettante al Cantone Ticino.

6. Dal rendiconto d'esercizio 1965/66 si rileva come l'ATEL sia in procinto di costruire un impianto a FLUMENTHAL sull'Aar (attribuibile nei prossimi riparti al Cantone Soletta). Essa è altresì interessata ad altri importanti lavori fuori Cantone come Officine elettriche d'Emosson S.A., Impianti idroelettrici dell'Engadina, Impianto Gebidern - Bitsch dell'Electra-Massa, e del progettato impianto nucleare a Keiseraugst, che aumenteranno la voce di Bilancio « Partecipazioni » a tutto vantaggio del Cantone sede e svantaggio degli altri Cantoni.

7. *Calcolo dell'imposta cantonale 1966 e 1973 tolto l'impianto Piottino e gli impianti presumibilmente inutilizzati, con aumento corrispondente della quota spettante agli altri Cantoni.*

7.1. *Imposta 1966*

Quotaparte sostanza imponibile assegnata al Ticino :	30,05 %
Quotaparte reddito imponibile assegnato al Ticino :	27,37 %
Imposta sulla sostanza	Fr. 139.819,—
Imposta sul reddito	Fr. 82.120,—
Tassa immobiliare (1,6 ‰)	Fr. 52.233,—
	Fr. 274.172,—
Imposta assistenza	Fr. 57.066,—
	Fr. 321.238,—
Minor imposta rispetto alla tassazione cantonale 1966 incluso l'impianto Piottino	Fr. 107.012,—

7.2. Imposta 1973

Quotaparte sostanza imponibile assegnata al Ticino :	21,73 %
Quotaparte reddito imponibile assegnato al Ticino :	19,33 %
Imposta sulla sostanza	Fr. 101.107,—
Imposta sul reddito	Fr. 59.560,—
Tassa immobiliare (1,6 ‰)	Fr. 52.233,—
	<hr/>
	Fr. 212.900,—
Minor imposta, esclusa l'incidenza dell'abolizione dell'imposta per la pubblica assistenza	Fr. 149.998,—
	<hr/>

8. Imposta comunale

Per la complessità del caso non ci è possibile allestire un riparto intercomunale attendibile, in mancanza di dati essenziali. Infatti non ci è nota, e nemmeno possiamo definirla per approssimazione, la perdita di perequazione che certi Comuni dovranno subire per lo smantellamento o la vendita di impianti diventati superflui per l'ATEL.

Ci limitiamo di conseguenza a tradurre in cifre il pregiudizio fiscale globale dei Comuni oggi inclusi nel riparto. Rammentiamo al riguardo che i Comuni dovranno sopportare, oltre alla perdita d'imposta sul reddito e sulla sostanza, la scomparsa della tassa immobiliare comunale e della partecipazione alla tassa immobiliare cantonale.

8.1. Imposta comunale 1967 (imposta cantonale base 1966) senza l'impianto del Piottino e senza gli impianti inutilizzati :

Imposta sul reddito e sulla sostanza tenuto conto di un moltiplicatore medio del 90 %	Fr. 199.745,—
Tassa immobiliare assegnata ai Comuni (art. 68 § LT)	Fr. 34.822,—
Tassa immobiliare comunale all'1 ‰	Fr. 43.528,—
	<hr/>
Imposta complessiva	Fr. 278.095,—
Minor imposta	Fr. 90.864,—

8.2. Imposta comunale 1974 (imposta cantonale base 1973) senza l'impianto del Piottino e gli impianti inutilizzati :

Imposta sul reddito e sulla sostanza tenuto conto di un moltiplicatore medio del 90 %	Fr. 144.600,—
Tassa immobiliare	Fr. 78.350,—
	<hr/>
Imposta complessiva	Fr. 222.950,—
Minor imposta	Fr. 146.009,—

Evidentemente il calcolo di una imposta cantonale 1973 non può avere come base gli elementi imponibili dell'IC 1966, in quanto è da prevedere che la situazione cambierà anche all'interno della Società. Infatti è da presumere che aumentando gli investimenti per nuovi lavori o per nuovi investimenti in partecipazioni, venga ad assumere nuova forma anche il passivo di bilancio, dal quale si parte per stabilire la classificazione d'imposta. L'ATEL dovrà nei prossimi anni pensare ad aumentare il capitale sociale se vorrà mantenere l'attuale equilibrio fra i mezzi di finanziamento.

D'altro canto non vediamo almeno al momento, quale possa essere l'evoluzione del reddito imponibile, in quanto questo elemento sarà ancora nei prossimi anni influenzato dall'ammortamento scalare del rincaro dei costi di costruzione della S.A. Impianti idroelettrici dell'Engadina (v. rendiconto d'esercizio 1965/1966) dell'ordine di alcuni milioni di franchi.

Malgrado ciò abbiamo fatto questo calcolo, puramente a titolo indicativo, per esprimere in cifre il nostro pensiero che esponiamo nelle seguenti.

9. Conclusioni

Il problema sottopostoci in esame è di una vastità enorme per l'ampiezza economica della contribuente e per la complessità del calcolo dell'imposta, ottenuto dopo esame di un rapporto difficile e particolare già per la natura dell'ATEL, azienda idroelettrica, di riparto intercantonale.

Prevedere inoltre gli effetti di una operazione quale il riscatto del Piottino, con le sue conseguenze in un bilancio in continua evoluzione, diventa un problema di difficile soluzione, mancando di tutti gli elementi necessari.

Abbiamo cercato più che di dare cifre, di far presenti tutte le conseguenze, più o meno prevedibili, sulle aliquote di riparto.

Osiamo sperare che, se, come è certo, le quote percentuali di reddito e di sostanza spettanti al Cantone diminuiranno, aumenti almeno il totale dei fattori imponibili, così da compensare, almeno in parte, la perdita di imposta che il Cantone dovrà sopportare per l'Aar & Ticino S.A., Olten.
